



*Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

UOD 03 “Attuazione del piano regionale di assistenza sanitaria territoriale”

ALLEGATO C

**Bando per l’assegnazione degli incarichi di
Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale
per le zone carenti riferite alle annualità 2020 e 2021**



Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e dell'articolo 63, comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. è avviata la procedura per l'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale per le annualità 2020 e 2021.

Articolo 1

(Requisiti per concorrere al conferimento di incarichi di Assistenza Primaria)

1. Possono concorrere al conferimento degli incarichi di Assistenza Primaria anno 2020 e 2021:

- a) ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera a) dell'ACN vigente: per **trasferimento** i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria da almeno due anni presso una ASL della Regione Campania e quelli con incarico a tempo indeterminato da almeno quattro anni presso un'altra Regione, che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.

La data di riferimento per il calcolo dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato è quella che corrisponde alla data di scadenza del presente bando.

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 18, comma 1 dell'ACN vigente.

- b) ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera b) dell'ACN vigente: i medici inclusi nella **graduatoria** regionale valida per l'anno in corso:

- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2020, la graduatoria di riferimento è quella del 2019 (pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 2 del 17.01.2020 sul B.U.R.C. n. 5 del 20.01.2020);
- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2021, la graduatoria di riferimento è quella del 2020 (pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 05.02.2021 sul B.U.R.C. n. 77 del 08.02.2021).

Ai sensi dell'art. 34, comma 8 dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- punteggio riportato nella graduatoria regionale (graduatoria 2019 per incarichi 2020; graduatoria 2020 per incarichi 2021);

- punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico:
 - per la graduatoria 2019 (incarichi 2020) la data di riferimento è il 31.01.2017;
 - per la graduatoria 2020 (incarichi 2021) la data di riferimento è il 31.01.2018;
 - punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico:
 - per la graduatoria 2019 (incarichi 2020) la data di riferimento è il 31.01.2017;
 - per la graduatoria 2020 (incarichi 2021) la data di riferimento è il 31.01.2018;
- c) ai sensi dell'art. 34, comma 5, lettera c) dell'ACN vigente: i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale (**Medici Diplomati**) successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda:
- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2020, la data di riferimento è 31.01.2019 (data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale anno 2019, valida per l'anno 2020);
 - per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2021, la data di riferimento è 31.01.2020 (data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale anno 2020, valida per l'anno 2021).

Ai sensi dell'art. 34, comma 9 dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea;



- d) ai sensi dell'art. 34, comma 17-bis dell'ACN vigente: i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (**Medici in Formazione**) esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso.

Ai sensi dell'art. 34, comma 17-ter dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpellato per i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Articolo 2

(Requisiti per concorrere al conferimento di incarichi di Continuità Assistenziale)

1. Possono concorrere al conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale anno 2020 e 2021:

- a) ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera a) dell'ACN vigente: **per trasferimento**, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale da almeno 2 anni presso una ASL della Regione Campania e quelli titolari in un'Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un numero di scelte previsto da norma.

La data di riferimento per il calcolo dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato è quella che corrisponde alla data di scadenza del presente bando.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di continuità assistenziale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 18, comma 1 dell'ACN vigente;

- b) ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) dell'ACN vigente: medici inclusi nella **graduatoria** regionale valida per l'anno di riferimento:

- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2020, la graduatoria di riferimento è quella del 2019 (pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 2 del 17.01.2020 sul B.U.R.C. n. 5 del 20.01.2020);
- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2021, la graduatoria di riferimento è quella del 2020 (pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 05.02.2021 sul B.U.R.C. n. 77 del 08.02.2021).

Ai sensi dell'art. 63, comma 6 dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- punteggio riportato nella graduatoria regionale (graduatoria 2019 per incarichi 2020; graduatoria 2020 per incarichi 2021);
 - punti 5 a coloro che nell'ambito dell'Azienda, nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico:
 - per la graduatoria 2019 (incarichi 2020) la data di riferimento è il 31.01.2017;
 - per la graduatoria 2020 (incarichi 2021) la data di riferimento è il 31.01.2018;
 - punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell'incarico:
 - per la graduatoria 2019 (incarichi 2020) la data di riferimento è il 31.01.2017;
 - per la graduatoria 2020 (incarichi 2021) la data di riferimento è il 31.01.2018;
- c) ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera c) dell'ACN vigente: i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale (**Medici Diplomati**) successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda:
- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2020, la data di riferimento è 31.01.2019 (data di scadenza della

presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale anno 2019, valida per l'anno 2020);

- per la domanda di partecipazione all'assegnazione di incarichi riferiti alle zone carenti anno 2021, la data di riferimento è 31.01.2020 (data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale anno 2020, valida per l'anno 2021).

Ai sensi dell'art. 63, comma 7, i medici di cui al presente comma sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

- d) ai sensi dell'art. 63, comma 15-bis dell'ACN vigente: i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (**Medici in Formazione**) esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso.

Ai sensi dell'art. 63, comma 15-ter dell'ACN vigente, i medici di cui al presente comma sono graduati nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione possono essere presentate solo ed esclusivamente mediante procedura telematica. Saranno considerate valide soltanto le domande correttamente inoltrate, dopo aver concluso il pagamento della marca da bollo digitale.
2. Per la presentazione delle domande è necessario utilizzare il "Sistema Gestione Domande Online per MMG e PLS" disponibile all'indirizzo <https://domandeonline-mmgps.soresa.it> a cui è possibile accedere mediante l'utilizzo del sistema di autenticazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPID) o tramite la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi.
3. Nel caso in cui il medico intenda utilizzare SPID, deve essere in possesso delle credenziali personali (username e password) del Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID). Se non fosse già in possesso di tali credenziali, il medico dovrà attivare lo SPID sul sito di uno dei gestori di identità abilitati.



4. Per l'accesso con la Carta Nazionale è necessario che il medico sia in possesso della Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi, del codice PIN (Personal Identification Number) della sua CNS, di un lettore di smartcard e del software necessario al funzionamento.
5. Eseguito il login, al primo accesso o finché i dati del profilo non siano stati validati dall'utente, il sistema obbliga al completamento delle informazioni di profilo la cui compilazione e validazione è propedeutica alla compilazione delle domande di partecipazione all'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale per Trasferimento, per Graduatoria, per Medici Diplomati e per Medici in Formazione. Una volta completato l'inserimento dei dati del profilo, è possibile accedere alla funzione di convalida che consente di visualizzare tutte le informazioni inserite, verificarne la correttezza e validarne il contenuto.
6. Per la compilazione della domanda il medico deve scegliere:
 - la figura professionale Medico di Medicina Generale;
 - uno degli otto tipi di domanda per cui intende partecipare all'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale per Trasferimento, per Graduatoria, per Medici Diplomati e per Medici in Formazione;
 - l'anno di riferimento tra quelli previsti per l'anno solare;
 - il provvedimento regionale a cui si fa riferimento per la presentazione della domanda.
7. Le domande di partecipazione all'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale per Trasferimento, per Graduatoria, per Medici Diplomati e per Medici in Formazione si compongono di tre pagine.
 - a) La prima pagina si compone di due sezioni:
 - la prima sezione contiene i dati anagrafici, di residenza e di recapito già preimpostati e non modificabili se non tramite la funzione di "Gestione Profilo", che può essere eseguita direttamente mediante il pulsante "Modifica profilo", che però comporta nuovamente la convalida del profilo;
 - la seconda sezione contiene le dichiarazioni e i titoli di studio, che variano in funzione del tipo di domanda selezionato. Anche i titoli di studio sono già preimpostati e non modificabili se non tramite la funzione di "Gestione Profilo".
 - b) La seconda pagina è quella della "Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali" ed è una pagina di sola consultazione.
 - c) La terza pagina è la sezione della domanda in cui viene eseguita la protocollazione in base alle regole del protocollo digitale. Si tratta di un passaggio obbligatorio e, una volta

eseguito, è irreversibile. Una domanda protocollata non può essere più modificata ma può solo essere annullata per essere sostituita eventualmente con una nuova.

8. Una volta protocollata la domanda, il sistema genera un PDF contenente tutte le informazioni dichiarate; per proseguire con il pagamento e quindi inoltrare la domanda è necessario dichiarare la presa visione del contenuto del PDF e dell'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali.
9. Il richiedente è quindi reindirizzato al portale dei pagamenti MyPay della Regione Campania per procedere al pagamento della marca da bollo. Una volta completato il pagamento, la domanda è posta nello stato "in attesa di pagamento" fino a comunicazione dell'esito (che normalmente viene sincronizzato entro mezz'ora dalla transazione). Il buon fine della transazione di pagamento porta la domanda nello stato "inoltrata" e l'esito può essere verificato nella specifica sezione contenente l'elenco delle domande prodotte dal richiedente. Se la transazione di pagamento non è andata a buon fine, all'accesso del richiedente nella Home page della piattaforma di domande online, il sistema notifica all'utente con un messaggio di alert la necessità di ripetere la procedura di pagamento. Saranno prese in considerazione, pertanto, solo le domande correttamente inoltrate
10. Per informazioni più dettagliate sulle modalità operative si rimanda al Manuale Utente pubblicato sul sito istituzionale di Regione Campania.

Articolo 4

(Termine di presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del ventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) utilizzando esclusivamente la procedura telematica descritta all'articolo precedente.
2. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. fino alle ore 23.59 del ventesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.
3. La procedura telematica verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online delle domande, né sarà possibile effettuare rettifiche o integrazioni. Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.



Articolo 5

(Controlli sulle autocertificazioni)

1. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Amministrazione:
 - a) l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
 - b) l'interessato decadrà comunque, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 6

(Assistenza)

1. Le richieste di assistenza tecnica, legate alla procedura telematica di compilazione delle domande, possono essere inoltrate al servizio di Help Desk all'indirizzo e-mail graduatoriemmgpls@soresa.it

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Si garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta; per eventuali richieste di assistenza inoltrate nei 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta non è garantita.
2. Eventuali richieste di carattere amministrativo, legate alla presente procedura, possono essere inoltrate alla UOD 03 all'indirizzo di posta elettronica certificata medicinagenerale@pec.regione.campania.it

Si garantisce una risposta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta solo per i quesiti strettamente legati alla procedura in parola; per eventuali richieste inoltrate nei 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza del bando, la risposta non è garantita.

Articolo 7

(Pubblicazione delle graduatorie e modalità di assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria)

1. terminate le procedure per la presentazione delle istanze di partecipazione, si procederà all'assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria relativi all'annualità 2020, secondo le modalità descritte di seguito:

- a) verranno pubblicate le graduatorie dei medici di cui all'art. 34, comma 5, lettera a) (per trasferimento) e lettera b) (per graduatoria) dell'ACN vigente;
- b) si procederà all'assegnazione degli incarichi per trasferimento. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;
- c) terminate le procedure delle assegnazioni per trasferimento, verranno assegnati gli incarichi per graduatoria.

Per l'assegnazione degli incarichi per graduatoria, le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale:

- 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
- 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra;

- d) qualora, espletate le procedure di cui ai commi precedenti, non dovessero essere assegnate tutte le zone carenti disponibili, verrà pubblicata la graduatoria dei medici di cui all'art. 34, comma 5, lettera c) dell'ACN vigente (Medici Diplomati) e gli stessi verranno convocati per l'assegnazione degli incarichi vacanti;
 - e) la graduatoria dei medici di cui all'art. 34, comma 17-bis dell'ACN vigente (Medici in Formazione) verrà pubblicata qualora - espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 34 dell'ACN vigente, comprese le procedure di cui all'art. 34, comma 17 – uno o più incarichi di Assistenza Primaria rimarranno vacanti.
2. terminate le procedure di assegnazione degli incarichi di Assistenza Primaria anno 2020, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie 2021.

3. I medici che accettano in sede regionale un incarico di Assistenza Primaria riferito a zone carenti anno 2020 verranno automaticamente esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria anno 2021.

Articolo 8

(Pubblicazione delle graduatorie e modalità di assegnazione degli incarichi di Continuità Assistenziale)

1. terminate le procedure per la presentazione delle istanze di partecipazione, si procederà all'assegnazione degli incarichi di Continuità Assistenziale relativi all'annualità 2020, secondo le modalità descritte di seguito:
 - a) verranno pubblicate le graduatorie dei medici di cui all'art. 63, comma 3, lettera a) (per trasferimento) e lettera b) (per graduatoria) dell'ACN vigente;
 - b) si procederà all'assegnazione degli incarichi per trasferimento. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;
 - c) terminate le procedure delle assegnazioni per trasferimento, verranno assegnati gli incarichi per graduatoria.

Per l'assegnazione degli incarichi per graduatoria, le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale:

- 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
- 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra;

- d) qualora, espletate le procedure di cui ai commi precedenti, non dovessero essere assegnate tutte le zone carenti disponibili, verrà pubblicata la graduatoria dei medici di cui all'art. 63, comma 3, lettera c) dell'ACN vigente (Medici Diplomatici) e gli stessi verranno convocati per l'assegnazione degli incarichi vacanti;
- e) la graduatoria dei medici di cui all'art. 63, comma 15-bis dell'ACN vigente (Medici in Formazione) verrà pubblicata qualora - espletate tutte le procedure di assegnazione



previste dall'art. 34 dell'ACN vigente, comprese le procedure di cui all'art. 63, comma 15 – uno o più incarichi di Continuità Assistenziale rimarranno vacanti.

2. Terminate le procedure di assegnazione degli incarichi di Continuità Assistenziale anno 2020, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie 2021.
3. I medici che accettano in sede regionale un incarico di Continuità Assistenziale riferito a zone carenti anno 2020 verranno automaticamente esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione di incarichi di Continuità Assistenziale anno 2021.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. Ogni comunicazione relativa alla procedura in parola verrà effettuata solo ed esclusivamente attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania e/o il sito internet istituzionale.
2. Nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti.